

Messaggio municipale 4/2017 concernente l'aggiornamento del regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili armonizzati sui territori di Agno, Bioggio e Manno

Signor Presidente,
signore Consigliere comunali,
signori Consiglieri comunali,

1. Premessa

Tra le misure scaturite dal Piano Energetico Comunale ABM (PECo ABM) e realizzate nell'ambito dell'iniziativa "Energia ABM" vi è anche l'erogazione armonizzata di incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e dell'impiego di energie rinnovabili sui territori di Agno, Bioggio e Manno.

Il "Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili nel settore dell'edificato", approvato dai Consigli comunali di Agno, Bioggio e Manno nel 2013, è stato elaborato in riferimento agli incentivi in vigore a livello federale e cantonale (esempio: incentivo comunale in funzione dell'importo incentivato a livello federale e/o cantonale). Ciò ha permesso di minimizzare gli oneri amministrativi e quindi i costi per la verifica del rispetto delle condizioni di incentivazione.

Dall'entrata in vigore del regolamento comunale sono state inoltrate 73 richieste di incentivo (7 da Agno, 40 da Bioggio e 26 da Manno), per un totale di fr. 154'223 promessi (stato 31.12.2016). Di queste, 57 (6 da Agno, 33 da Bioggio e 18 da Manno) sono già state evase, per un contributo totale versato di fr. 128'378 (stato 31.12.2016). Gli incentivi erogati possono essere interamente computati al Fondo per le Energie Rinnovabili (FER, www.ti.ch/fer). Dal 2013 al 2016 il numero di richieste è inoltre in continuo aumento (5 nel 2013, 9 nel 2014, 34 nel 2015, 24 nel 2016), sintomo che gli incentivi comunali sono sempre più conosciuti e rappresentano un importante strumento della politica energetica di Agno, Bioggio e Manno.

I dettagli relativi agli incentivi promessi ed erogati sono disponibili sul sito www.energia-abm.ch rispettivamente nei rapporti di attività 2014, 2015 e 2016 pubblicati online.

2. Modifica del "Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili nel settore dell'edificato"

Il 6 aprile 2016 è entrato in vigore in Ticino il nuovo "Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia" (www.ti.ch/incentivi). Questo nuovo strumento, che è andato a sostituire il precedente Decreto esecutivo del 12 ottobre 2011, scaduto a fine 2015, integra nuovi ambiti d'incentivazione, quali ad esempio la sostituzione di una caldaia a nafta con pompa di calore.

L'entrata in vigore delle disposizioni d'incentivazione a livello cantonale rende necessaria la revisione di quelle comunali. In considerazione dei repentini sviluppi legati al settore energetico e delle conseguenti frequenti modifiche delle disposizioni d'incentivazione a livello federale e cantonale, si ritiene inoltre che l'erogazione di incentivi a livello comunale dovrebbe essere regolamentata attraverso un regolamento e una rispettiva ordinanza municipale. Il regolamento, approvato dal Consiglio comunale, includerà le disposizioni generali, le tipologie e gli importi massimi di sussidi previsti, mentre l'ordinanza municipale, che sarà approvata dal

Municipio, regola i dettagli relativi agli incentivi comunali e in particolare alle condizioni da rispettare, all'iter da seguire per il loro ottenimento e agli importi disponibili. Questo approccio permetterà di dare una più pronta risposta alle eventuali future modifiche di incentivazione che si dovessero rendere necessarie.

Nel nuovo regolamento, e nella rispettiva nuova ordinanza municipale, vengono integrati pure i sussidi previsti nell'ambito dell'incentivazione dell'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, rispettivamente per l'acquisto di biciclette elettriche. Di conseguenza saranno aboliti i seguenti regolamenti e ordinanze attualmente in vigore:

- Regolamento per il sussidiamento dell'acquisto di abbonamenti per mezzi pubblici di trasporto del 12 dicembre 2005;
- Ordinanza municipale concernente il contributo per l'acquisto di benzina alchilata del 12 novembre 2008;
- Ordinanza municipale concernente la concessione di un contributo per l'acquisto di biciclette elettriche del 22 dicembre 2014.

Considerato quanto sopra, si propone di ridefinire il regolamento comunale come segue:

Titolo

Il titolo del regolamento è modificato da "Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili nel settore dell'edificato" in "Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili".

Articolo 1 - Obiettivo

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili.

L'articolo definisce lo scopo del regolamento, volto a stabilire condizioni e modalità di concessione degli incentivi comunali.

Articolo 2 - Autorità competenti

¹ La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.

² Il Municipio, tramite ordinanza municipale, precisa le tipologie d'intervento incentivate a livello comunale e definisce i rispettivi importi in funzione del credito stanziato.

³ Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, il Municipio può avvalersi di enti e specialisti esterni.

⁴ Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti sussidiati e la loro ubicazione.

⁵ Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla notifica della decisione.

⁵ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

L'articolo definisce le autorità comunali competenti per la verifica e concessione degli incentivi e fa riferimento alla nuova ordinanza per quanto concerne i dettagli relativi alle tipologie di intervento e agli importi.

Ogni Comune gestisce in modo autonomo il proprio credito e l'erogazione degli incentivi ai fruitori presenti sul proprio territorio (principio di territorialità).

Dal 2013 al 2016 i Municipi hanno demandato il compito della verifica delle richieste d'incentivo allo "Sportello energia ABM". I dati di cui al capoverso 4 saranno anonimizzati.

Articolo 3 – Finanziamento e campi di applicazione

¹ Nel limite della disponibilità del credito quadro attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici residenziali esistenti;*
- b. nuove costruzioni residenziali a basso fabbisogno energetico;*
- c. impianti per la produzione di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile per edifici residenziali;*
- d. analisi energetiche per edifici residenziali esistenti;*
- e. soluzioni per una mobilità efficiente;*
- f. soluzioni per la salvaguardia dell'ambiente.*

Le condizioni per l'ottenimento e l'ammontare degli incentivi sono definite tramite Ordinanza municipale.

² Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di provvedimenti obbligatori a norma di legge.

Gli incentivi vengono finanziati attraverso un credito quadro. Ogni Comune è libero di definire l'ammontare totale del credito da stanziare. In questo ambito il Gruppo di lavoro PECo (GdL PECo) può fornire indicazioni in merito all'importo ideale.

Agli ambiti d'incentivazione già presenti nel regolamento attualmente in vigore sono stati aggiunti anche quello della mobilità efficiente e della salvaguardia dell'ambiente, nell'eventualità in cui in futuro si rivelasse sensato incentivare soluzioni all'avanguardia anche in questi ambiti.

L'articolo fa riferimento alla nuova ordinanza municipale per quanto concerne i dettagli relativi alle condizioni da rispettare e agli importi.

Articolo 4 - Procedura

¹ La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell'Ordinanza municipale.

² A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare

³ La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

⁴ Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando sono debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Per la procedura di dettaglio si fa riferimento alla nuova ordinanza municipale. Essa sarà definita in modo da minimizzare il più possibile gli oneri amministrativi e i costi per la verifica delle richieste di incentivo.

Articolo 5 - Condizioni di incentivazione

¹ Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

² Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti nell'Ordinanza municipale.

³ Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo rispettivamente di versamento.

⁴ L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito stanziato vengono inserite in una lista d'attesa fino alla concessione di un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito, queste richieste non vengono prese in considerazione.

⁵ Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale.

⁶ Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

L'articolo definisce le disposizioni generali relative alla richiesta degli incentivi comunali. I dettagli concernenti ad esempio la necessità di effettuare la richiesta prima dell'avvio dei lavori, la licenza edilizia e i termini temporali da rispettare per la richiesta di versamento saranno riportati nella nuova ordinanza municipale.

Articolo 6 – Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili

¹ L'ammontare degli incentivi è fissato dall'Ordinanza municipale, ritenuti i seguenti importi massimi per singolo caso:

- a. fr. 5'000 per interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. fr. 2'000 per nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c. fr. 2'000 per la sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio o elettrico diretto con uno a pompa di calore;
- d. fr. 2'000 per impianti fotovoltaici su edifici;
- e. fr. 2'000 per impianti solari termici;
- f. fr. 1'000 per analisi energetiche degli edifici.

² Il Municipio, nell'ambito del credito quadro, tramite ordinanza può concedere ulteriori incentivi nell'ambito di campagne finalizzate al risparmio energetico e limitate nel tempo, ritenuto un importo massimo di fr. 1'000 per singolo caso.

L'articolo definisce l'ammontare massimo per tipologia di incentivo. L'ammontare del singolo sussidio sarà definito tramite ordinanza municipale, tenendo in considerazione i crediti disponibili e l'ammontare degli altri incentivi che sono previsti a livello cantonale e federale.

Con il secondo capoverso si dà facoltà al Municipio di poter concedere ulteriori incentivi nell'ambito di campagne finalizzate al risparmio energetico e limitate nel tempo, come è previsto con la campagna promossa dalle AIL SA per la sostituzione dei boiler elettrici.

Articolo 7 – Incentivi in favore della mobilità sostenibile

¹ L'ammontare degli incentivi è fissato dall'Ordinanza municipale, ritenuti i seguenti importi massimi per singolo caso:

- a. fr. 500 all'anno per l'acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico;
- b. fr. 500 per l'acquisto di biciclette elettriche.

² Il Municipio, nell'ambito del credito annuo disponibile, tramite ordinanza può concedere ulteriori incentivi nell'ambito di campagne finalizzate alla mobilità sostenibile limitate nel tempo, ritenuto un importo massimo di fr. 500 per singolo caso.

L'articolo definisce l'ammontare massimo per tipologia di incentivo. L'ammontare del singolo sussidio sarà definito tramite ordinanza municipale, tenendo in considerazione i crediti disponibili.

Anche in questo caso con il secondo capoverso si dà facoltà al Municipio di poter concedere ulteriori incentivi nell'ambito di campagne finalizzate alla mobilità sostenibile e limitate nel tempo; potrebbero rientrare in questo ambito ad esempio eventuali sussidi concessi alle aziende che promuovono la mobilità aziendale.

Articolo 8 – Incentivi vari

¹ Il Municipio, nell'ambito del credito annuo disponibile, tramite ordinanza può concedere ulteriori incentivi nell'ambito di campagne finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente, ritenuto un importo massimo di fr. 100 per singolo caso.

Al momento in questo ambito sono previsti unicamente i contributi concessi per l'acquisto di benzina alchilata.

3. Conclusioni

Considerato il successo degli incentivi comunali e l'importante sostegno che essi rappresentano per i privati che desiderano adottare spontaneamente misure in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili contribuendo in modo concreto a uno sviluppo territoriale locale sostenibile, i Municipi di Agno, Bioggio e Manno confermano il proprio impegno in questo ambito.

Il regolamento che viene sottoposto per approvazione permette di disporre di strumenti legislativi adeguati a far fronte a un settore in continuo sviluppo.

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler deliberare:

1. Il "Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili" è approvato articolo per articolo e nel suo complesso. Parimenti è abrogato il "Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili nel settore dell'edificato" approvato dal Consiglio comunale con decisione del 22 aprile 2013.
2. È abrogato il "Regolamento comunale per il sussidiamento dell'acquisto di abbonamenti per mezzi pubblici di trasporto" approvato dal Consiglio comunale con decisione del 12 dicembre 2005


Il Sindaco
Rossi Giorgio

PER IL MUNICIPIO


COMUNE DI MANNO


Il Segretario
Paolo Vezzoli

Manno, 12 aprile 2017
Risoluzione n. 168/10.4.2017

Per esame e rapporto

Commissione		
Gestione	Edilizia	Petizioni
		X



REGOLAMENTO COMUNALE

concernente

l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili

del 6 giugno 2017

Capitolo I

Disposizioni generali e competenze

Art. 1. Obiettivo

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili.

Art. 2. Autorità competenti

- ¹ La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.
- ² Il Municipio, tramite ordinanza municipale, precisa le tipologie d'intervento incentivate a livello comunale e definisce i rispettivi importi in funzione del credito stanziato.
- ³ Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, il Municipio può avvalersi di enti e specialisti esterni.
- ⁴ Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti sussidiati e la loro ubicazione.
- ⁵ Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla notifica della decisione.
- ⁵ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 3. Finanziamento e campi di applicazione

- ¹ Nel limite della disponibilità del credito quadro attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:
 - a. interventi di risanamento energetico su edifici residenziali esistenti;
 - b. nuove costruzioni residenziali a basso fabbisogno energetico;
 - c. impianti per la produzione di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile per edifici residenziali;
 - d. analisi energetiche per edifici residenziali esistenti;
 - e. soluzioni per una mobilità efficiente;
 - f. soluzioni per la salvaguardia dell'ambiente.

Le condizioni per l'ottenimento e l'ammontare degli incentivi sono definite tramite Ordinanza municipale.

- ² Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di provvedimenti obbligatori a norma di legge.

Capitolo II

Procedura e condizioni di incentivazione

Art. 4. Procedura

- ¹ La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell'Ordinanza municipale.
- ² A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare

- ³ La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.
- ⁴ Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando sono debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Art. 5. Condizioni d'incentivazione

- ¹ Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.
- ² Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti nell'Ordinanza municipale.
- ³ Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo rispettivamente di versamento.
- ⁴ L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito stanziato vengono inserite in una lista d'attesa fino alla concessione di un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito, queste richieste non vengono prese in considerazione.
- ⁵ Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale.
- ⁶ Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Capitolo III

Entità degli incentivi

Art. 6. Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

- ¹ L'ammontare degli incentivi è fissato dall'Ordinanza municipale, ritenuti i seguenti importi massimi per singolo caso:
- a. fr. 5'000 per interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
 - b. fr. 2'000 per nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
 - c. fr. 2'000 per la sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio o elettrico diretto con uno a pompa di calore;
 - d. fr. 2'000 per impianti fotovoltaici su edifici;
 - e. fr. 2'000 per impianti solari termici;
 - f. fr. 1'000 per analisi energetiche degli edifici.
- ² Il Municipio, nell'ambito del credito quadro, tramite ordinanza può concedere ulteriori incentivi nell'ambito di campagne finalizzate al risparmio energetico e limitate nel tempo, ritenuto un importo massimo di fr. 1'000 per singolo caso.

Art. 7. Incentivi in favore della mobilità sostenibile

- ¹ L'ammontare degli incentivi è fissato dall'Ordinanza municipale, ritenuti i seguenti importi massimi per singolo caso:

- a. fr. 500 all'anno per l'acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico;
- b. fr. 500 per l'acquisto di biciclette elettriche.

² Il Municipio, nell'ambito del credito annuo disponibile, tramite ordinanza può concedere ulteriori incentivi nell'ambito di campagne finalizzate alla mobilità sostenibile limitate nel tempo, ritenuto un importo massimo di fr. 500 per singolo caso.

Art. 8. Incentivi vari

¹ Il Municipio, nell'ambito del credito annuo disponibile, tramite ordinanza può concedere ulteriori incentivi nell'ambito di campagne finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente, ritenuto un importo massimo di fr. 100 per singolo caso.

Capitolo IV **Disposizioni finali**

Art. 9. Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

Art. 10. Entrata in vigore

A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore il 1. luglio 2017, riservata l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio comunale con decisione del
Ratificato dalla Sezione degli enti locali con decisione del



Regolamento attualmente in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE

concernente

**gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di
energie rinnovabili nel settore dell'edificato**

del 27 maggio 2013

Premessa

I Comuni possono contribuire in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica della Svizzera. Coinvolgendo e sostenendo direttamente e indirettamente i privati, essi possono inoltre creare le condizioni quadro ideali per l'adozione di misure spontanee in linea con gli indirizzi della propria politica energetica.

Da diversi anni i comuni di Agno, Bioggio e Manno cooperano proficuamente su diversi fronti allo scopo di offrire migliori servizi, infrastrutture e qualità di vita ai propri cittadini. Tale collaborazione trova già oggi riscontro nell'adozione di misure strategiche, di pianificazione e finanziarie volte a ridurre i consumi di energia, promuovere la mobilità sostenibile e favorire l'impiego di energie rinnovabili sul territorio.

I Comuni di Agno, Bioggio e Manno hanno deciso di intensificare i propri sforzi in favore di un utilizzo efficiente delle risorse energetiche e di un approvvigionamento energetico locale sostenibile attraverso l'allestimento di un sistema di incentivi armonizzato rivolto ai privati ed elaborato in riferimento allo studio Piano energetico comunale ABM.

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1. Obiettivo

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per la concessione di incentivi comunali atti al finanziamento di provvedimenti realizzati sul territorio volti a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili nel settore dell'edificato.

Art. 2. Finanziamento e campi di applicazione

¹ Nel limite della disponibilità del credito quadro attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune riconosce un sostegno finanziario per l'attuazione delle seguenti misure:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c. realizzazione di impianti fotovoltaici;
- d. acquisto di elettricità ecologica certificata da parte delle economie domestiche;
- e. analisi energetiche su edifici esistenti.

Le condizioni per l'ottenimento e l'ammontare degli incentivi sono descritte in modo dettagliato nel Capitolo III del presente regolamento.

² Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di provvedimenti obbligatori a norma di legge.

Capitolo II

Competenze e procedura

Art. 3. Autorità competenti

¹ La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.

- ² Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, il Municipio può avvalersi di enti e specialisti esterni.
- ³ Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti sussidiati e la loro ubicazione.
- ⁴ Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- ⁵ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 4. Procedura

- ¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito comunale www.energia-abm.ch. Questi devono essere compilati in modo completo e corredati dai rispettivi giustificativi, secondo le disposizioni del Municipio.
- ² Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari di richiesta di versamento, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito comunale www.energia-abm.ch. Questi devono essere compilati in modo completo e corredati dai rispettivi giustificativi secondo le disposizioni del Municipio.
- ³ Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.
- ⁴ A complemento delle informazioni ricevute, il Municipio può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.
- ⁵ La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

Capitolo III

Condizioni ed entità degli incentivi

Art. 5. Condizioni generali

- ¹ Per poter accedere agli incentivi è necessario inoltrare la richiesta di incentivo prima dell'inizio dei lavori di realizzazione delle opere o delle prestazioni. Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi.
- ² Gli incentivi di cui agli art. 6, art. 7 e art. 8 possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare la rispettiva licenza edilizia è cresciuta in giudicato.
- ³ Il diritto agli incentivi decade se le opere rispettivamente le prestazioni incentivate non sono state realizzate e la richiesta di versamento corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al comune entro sei mesi dalla crescita in giudicato della decisione di incentivo emanata dagli organi federali e/o cantonali competenti.
- ⁴ Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo rispettivamente di versamento.
- ⁵ L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste di incentivo che superano il credito quadro stanziato non vengono prese in considerazione.
- ⁶ Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale.

⁷ Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Art. 6. Risanamento energetico di edifici esistenti

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici residenziali.

² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Programma Edifici (www.ilprogrammaedifici.ch). Fanno stato le condizioni e i criteri definiti dal Programma Edifici in vigore.

³ L'importo concesso ammonta al 50% del finanziamento erogato dal Programma Edifici, ritenuto un importo massimo pari a fr. 5'000.00.

⁴ Per il risanamento di edifici esistenti secondo uno degli standard MINERGIE® (www.minergie.ch) è concesso un ulteriore bonus pari a fr. 1'000.00.

⁵ Il Municipio può negare l'incentivo nel caso di edifici che sono in contrasto con la pianificazione vigente o con studi pianificatori in atto. Il diniego deve essere motivato.

Art. 7. Nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici residenziali a basso fabbisogno energetico.

² L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici realizzati secondo lo standard MINERGIE-P®, MINERGIE-A® o MINERGIE-ECO® (www.minergie.ch) che beneficiano dei finanziamenti cantonali (www.ti.ch/incentivi). Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al 50% della tassa di certificazione, ritenuto un importo massimo pari fr. a 2'000.00.

Art. 8. Realizzazione di impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici in parallelo alla rete pubblica con una potenza nominale di almeno 2 kWp¹ su edifici residenziali nuovi o esistenti.

² L'importo concesso ammonta a fr. 0.50 per Wp installato, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.00 per impianto.

Art. 9. Elettricità ecologica certificata

¹ Possono beneficiare dell'incentivo le economie domestiche del Comune appartenenti alla Fascia A di utenza (Economie domestiche) definita dalle AIL, che acquistano almeno 1'500 kWh del prodotto di elettricità ecologica certificata naturemade star (www.naturemade.ch) offerto dalle AIL (www.ail.ch).

² L'importo concesso ammonta a fr. 0.045 per kWh di elettricità ecologica certificata naturemade star acquistata dalle AIL, ritenuto un importo massimo pari a fr. 100.00 per economia domestica.

¹kWp: il chilowatt peak definisce la potenza nominale dell'impianto in condizioni standard.

Art. 10. Analisi energetiche degli edifici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire, per un edificio residenziale esistente realizzato prima del 2000, un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®-Plus) da un esperto accreditato (www.cece.ch).

² L'importo concesso ammonta al 30% del costo dell'analisi, ritenuto un importo massimo di fr. 1'000.00.

Capitolo IV **Disposizioni finali**

Art. 11. Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

Art. 12. Entrata in vigore

A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore il 1. luglio 2013, riservata l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio comunale con decisione del 27 maggio 2013
Ratificato dalla Sezione degli enti locali con decisione del 16 luglio 2013